

**STATUTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**

**"ICE RINK PINE' S.r.l."**

**DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA**

**ART. 1**

**E' costituita**, ai sensi dell'art 44 della Legge Regionale Trentino Alto Adige n. 1/1993, **la Società a responsabilità limitata denominata:**

**"ICE RINK PINE' S.r.l."**

**ART. 2**

**La Società ha sede in Baselga di Pinè.**

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e di sopprimere uffici amministrativi, succursali, filiali ovunque lo creda, nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune ove ha sede legale la Società.

L'istituzione di sedi secondarie compete ai soci riuniti in assemblea.

Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la Società, è quello indicato nel libro soci.

**ART. 3**

**La Società ha per oggetto le seguenti attività:**

**\* il servizio pubblico locale costituito dall'attività di gestione e di completamento infrastrutturale degli impianti sportivi, turistici e di intrattenimento comunali e in particolare dello stadio olimpico comunale ICE RINK PINÈ e del Palazzetto dello sport.**

**In particolare il servizio pubblico viene esercitato secondo le seguenti attività:**

- la gestione degli impianti sportivi, turistici e di intrattenimento di proprietà comunale e di altri impianti ove la Società fosse richiesta dal Comune o da terzi di svolgere la propria attività che corrisponde alla messa a disposizione degli utenti, con politica tariffaria, il servizio sport, ricreativo, musicale e educativo negli impianti sportivi costituiti, per quelli di proprietà comunale, nello Stadio Olimpico Artificiale, nel palazzetto polifunzionale, nella pista da fondo, nel centro per il tiro con l'arco, nella palestra e piscina scolastica presso l'Istituto comprensivo scuola elementare e media Altopiano di Pinè solo per l'utilizzo extrascolastico;
- l'organizzazione di gare nazionali ed internazionali inerenti le discipline sportive del ghiaccio nella sua più ampia accezione;
- la gestione di punti di ristoro, di foresteria e delle altre strutture accessorie rispetto agli impianti;
- l'ideazione e costruzione di impianti sportivi, turistici e di intrattenimento di proprietà comunale.

**Inoltre la Società può svolgere le seguenti altre attività:**

- l'incremento del settore turistico e sportivo della zona dell'altopiano di Pinè nonché lo sviluppo socio-culturale

da attuarsi con l'Amministrazione;

- l'organizzazione di altri eventi, mostre, fiere, concerti e manifestazioni in genere;
- la gestione di parchi, aree boschive, aree verdi;
- la gestione di zone di balneazione;
- la gestione di immobili destinati ad attività congressuale e/o di promozione.

La Società può altresì compiere tutte quelle attività analoghe, affini o connesse alle precedenti nonché operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, assumere mutui, finanziamenti e prestiti, rilasciare garanzie reali o personali anche a favore dei soci o di terzi, purché utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Salvi i limiti di legge, può assumere o cedere partecipazioni in imprese, enti o Società, aventi scopo analogo o affine al proprio o anche operanti nell'ambito turistico locale, al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale e purché non in via prevalente e nei confronti del pubblico, nonché costituire o partecipare alla costituzione di associazioni temporanee d'impresa.

#### **ART. 4**

**La durata della Società è fissata fino al 31.12.2025** (trentuno dicembre duemilaventicinque) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta, nell'osservanza delle norme di legge e del presente statuto.

#### **CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI SOCI**

#### **ART. 5**

**Il capitale è fissato in Euro 40.000 (quarantamila) ed è diviso in quote a sensi di legge. Il capitale sociale è stato elevato** con verbale di assemblea di data 28 gennaio 2008 a rogito dott. Marco Dolzani, Notaio in Trento, **da Euro 40.000 (quarantamila) ad Euro 77.000 (settantasettemila) da sottoscrivere, anche parzialmente, entro il giorno 29 (ventinove) febbraio 2008 (duemilaotto).** Il capitale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Sono ammessi conferimenti in natura, nonché di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. In caso di comproprietà di una quota, i diritti dei comproprietari debbono essere esercitati da un rappresentante comune.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con esclusione del diritto di opzione ai soci salva l'ipotesi di cui all'art. 2482 ter Cod. Civ..

#### **ART. 6**

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci.

In caso di riduzione per perdite, può essere omesso il

preventivo deposito presso la sede sociale della relazione dell'Consiglio di Amministrazione sulla situazione patrimoniale della Società e delle osservazioni del Collegio Sindacale o del Revisore se nominati.

#### **ART. 7**

La Società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'art. 2467 C.C., anche senza corresponsione di interessi.

La Società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

#### **ART. 8**

E' attribuita alla competenza dell'assemblea dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 C.C.; essa delibera con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

### **PARTECIPAZIONI - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI - RECESSO - ESCLUSIONE**

#### **ART. 9**

**I diritti sociali** spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

#### **ART. 10**

Nel caso di **pegno, usufrutto o sequestro** delle partecipazioni si applica l'articolo 2352 del Codice Civile.

#### **ART. 11**

**Le partecipazioni sono liberamente trasferibili** per atto tra vivi e per successione a causa di morte.

**In caso di trasferimento totale o parziale delle quote per atto fra vivi, gli altri Soci hanno diritto di prelazione a parità di condizioni e di prezzo.**

Il socio che intende alienare la sua quota o sua parte, deve comunicarlo agli altri Soci con lettera raccomandata specificando l'acquirente, il prezzo e le modalità di pagamento.

I Soci che intendono esercitare la prelazione, debbono farlo entro trenta giorni dalla data di ricezione della raccomandata.

Se più Soci esercitano il diritto di prelazione, l'acquisto avviene proporzionalmente alle quote possedute.

In caso di mancato esercizio della prelazione, il cessionario non socio deve ottenere il gradimento del Consiglio di Amministrazione; in mancanza di gradimento del Consiglio di Amministrazione deve procurare entro sessanta giorni un terzo acquirente. Trascorso inutilmente tale termine il gradimento si intenderà comunque accordato.

#### **ART. 12**

**Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:**

- a) il cambiamento dell'oggetto della Società;
- b) la trasformazione della Società;
- c) la fusione e la scissione della Società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede della Società all'estero;
- f) l'eliminazione di altre cause di recesso previste nell'atto costitutivo;
- g) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della Società;
- h) il compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma C.C.;
- i) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi;
- l) l'introduzione, la soppressione e la modificazione di clausole compromissorie.

Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e seguenti C.C., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater C.C..

**Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.**

#### **ART. 13**

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, dovrà essere comunicata al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la Società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della Società.

I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale ai sensi dell'art. 2473 C.C..

#### **ART. 14**

Nel caso di socio che a titolo di conferimento si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della Società, lo stesso può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento.

Può essere escluso anche il socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

L'esclusione deve essere approvata dall'Assemblea dei soci con apposita delibera da adottarsi a maggioranza relativa non tenendosi conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

La delibera produce effetto decorsi trenta giorni dalla notifica del provvedimento al socio escluso.

Entro il medesimo termine egli può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. La proposizione del ricorso sospende gli effetti della delibera di esclusione.

Se la Società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro.

Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni di cui sopra in tema di recesso esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

#### **DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEE**

##### **ART. 15**

I soci decidono **sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto**, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

**In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:**

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del Collegio Sindacale o del Revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e del presente Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

##### **ART. 16**

**Le deliberazioni assembleari avvengono nel rispetto delle seguenti modalità.**

L'assemblea deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

Essa è convocata con avviso spedito almeno **otto giorni prima** di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che su richiesta del socio risultino inseriti nel libro soci).

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui la prima adunanza andasse deserta.

L'assemblea si reputa comunque regolarmente costituita in forma totalitaria, anche in assenza delle suddette formalità, quando vi partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Compete al Presidente dell'Assemblea verificare e far constare che gli Amministratori ed i Sindaci assenti siano stati adeguatamente informati.

**L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.** In caso di sua assenza o impedimento l'Assemblea a maggioranza dei presenti eleggerà il suo Presidente.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

E' ammessa la possibilità che le Assemblee si tengano per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, luogo in cui deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale, nonché la successiva trascrizione nel libro delle determinazioni dei soci.

#### **ART. 17**

**Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.**

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che risultano iscritti nel libro soci.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da conservarsi a sensi di legge.

#### **ART. 18**

**L'assemblea sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente, salvo i casi previsti dai numeri 4 e 5 del II comma dell'art. 2479 C.C. per i quali sarà necessario il voto favorevole del 75% del capitale sociale.**

Le medesime maggioranze sono necessarie nel caso di decisione dei soci assunte sulla base di consenso espresso per iscritto.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dal Presidente o dalla legge.

#### **AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA**

#### **ART. 19**

**La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da 2 (due) a 9 (nove) membri.**

#### **ART. 20**

**Gli Amministratori resteranno in carica fino ad un massimo di 5 (cinque) esercizi sociali, così come verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina e sono rieleggibili.**

Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei Consiglieri decade l'intero Consiglio di amministrazione.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

#### **ART. 21**

**Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.**

#### **ART. 22**

**Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate con metodo collegiale.**

**A tal fine il Consiglio di Amministrazione:**

**a)** viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad es. fax, posta elettronica agli indirizzi e numeri a tal fine indicati dagli amministratori stessi), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno;

**b)** si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in

Italia, o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente alla Unione Europea.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci se nominati.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Il Consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

#### **ART. 23**

**Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.**

In tal caso dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Sarà compito del Presidente conservare adeguatamente i documenti sottoscritti dagli amministratori.

In tali casi le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

#### **ART. 24**

**Al Consiglio di Amministrazione spettano tutte le decisioni inerenti la gestione,** escluse solamente quelle che per legge o in base allo statuto sono riservate alla decisione dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutto o parte delle proprie attribuzioni ad **uno o più consiglieri delegati**, escluse quelle previste dalla legge.

Resta riservata all'assemblea dei soci la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

#### **ART. 25**

**La rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ai Consiglieri delegati nei limiti dei poteri loro assegnati.**

La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori speciali nei limiti dei poteri determinati nell'atto di nomina.

#### **ART. 26**

Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, può essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai Soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

Al Consiglio di Amministrazione può altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

#### **ORGANO DI CONTROLLO**

#### **ART. 27**

Quando obbligatorio per legge, l'assemblea nomina il Collegio Sindacale, che ha anche funzioni di controllo contabile.

**L'Assemblea che elegge i Sindaci nomina altresì il Presidente del Collegio Sindacale e determina il compenso a loro spettante.**

Quando la nomina del Collegio Sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 del Codice Civile, con decisione dei soci può essere nominato un Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi, di cui uno con la qualifica di Revisore Contabile e di due supplenti, di cui uno con la qualifica di Revisore Contabile, **o un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.**

Il Collegio Sindacale o il Revisore, nominati ai sensi del comma 3, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sulla corretta tenuta della contabilità e sulla corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili, **e possono:**

- a)** compiere atti di ispezione e di controllo;
- b)** chiedere notizie agli amministratori sull'andamento della gestione sociale o su determinati affari.

In caso di nomina del Collegio Sindacale o del Revisore di cui al comma 3, ad essi si applicano, ove nel presente statuto non vi sia un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli artt. 2397 e seguenti del Codice Civile.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni e viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere

spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

Il Collegio Sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato.

#### **BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI**

##### **ART. 28**

**Gli esercizi sociali si chiudono il 30.09** (trenta settembre) **di ogni anno.**

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione procederà alla compilazione del bilancio con la nota integrativa, osservando le disposizioni di legge.

Detto bilancio, nonché la relazione se presente, dovranno essere messi a disposizione di tutti i Soci almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea, da effettuarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio può tuttavia essere approvato entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.

##### **ART. 29**

Gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale e sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i Soci in proporzione alle quote di capitale sociale, salvo che l'Assemblea non disponga di destinarli a riserva.

Gli utili non riscossi entro 5 (cinque) anni dal giorno in cui divennero esigibili si intendono prescritti a favore della Società ed assegnati al fondo di riserva ordinaria.

#### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

##### **ART. 30**

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri ed i compensi.

#### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

##### **ART. 31**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei

Dottori Commercialisti di Trento, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società.

L'arbitro dovrà decidere entro 30 (trenta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

La soppressione e la modifica della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del presente statuto.

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **ART. 32**

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di Società a responsabilità limitata.

**Trento, 28 gennaio 2008**

F.to: Enrico Colombini

F.to: Marco Dolzani (L.S.)